

Deer. n.° 8/2020



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA
FOGGIA**

Misure organizzative dell'Ufficio nel periodo 16 aprile 2020-30 giugno 2020 ai sensi dell'art. dell'art. 83, comma 6 del d.l. 17 marzo 2020 n.18

Il Magistrato di Sorveglianza Dirigente

- preso atto che all'art. 83, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 si stabilisce che il capo dell'ufficio giudiziario – sentiti i Consigli degli Ordini degli Avvocati e l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, nonché d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello – adotta le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire sino al 30 giugno 2020 il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al DPCM dell'8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;
- letta la nota del 10.3.2020 Prot. n. 0003413.ID con cui il D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia ha comunicato di aver individuato e regolato i collegamenti da remoto utilizzabili ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto-legge n. 11/2020 cit.;
- richiamati i propri decreti sul lavoro agile ed accesso agli uffici nella presente situazione di emergenza;
- letta la delibera in data 27 marzo 2020 Prot. n. 5102/20 con cui il C.S.M. ha adottato ulteriori 'linee-guida' in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 prevedendo – per la parte che interessa e rileva in questa sede – quanto segue:
 - a) le misure organizzative ex art. 2, comma 2 d.l. n. 11/2020 sono adottate dal dirigente dell'ufficio all'esito di apposita procedura partecipata che vede il coinvolgimento – in funzione consultiva – dei Magistrati dell'ufficio, dell'Avvocatura e del Personale amministrativo;
 - b) il provvedimento dirigenziale recante le misure organizzative deve comunque essere trasmesso al C.S.M. (*settimana-emergenzacovid@cosmag.it*) e – qualora contenga anche variazioni tabellari escluse le mere modifiche dei calendari di udienza – inoltrato quale variazione tabellare nelle forme ordinarie;
 - c) il rinvio delle udienze di sorveglianza deve avvenire secondo modalità utili a contenere il rischio di contagio e l'aggravio degli adempimenti processuali; se disposto in udienza, va favorita la partecipazione alla stessa di un unico difensore eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine;
 - d) vanno acquisite con congruo anticipo le istanze di ascolto delle persone detenute mediante videoconferenza oppure *Skype for business* o *Teams*;

DISPONE

- 1) LE ISTANZE E GLI ATTI INDIRIZZATI ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FOGGIA dovranno essere inviati alle seguenti caselle PEC e PEO:

UFFICIO DI SORVEGLIANZA:

PEC penale.uffsorv.foggia@giustiziacert.it; PEO: penale.uffsorv.foggia@giustizia.it

L'invio via *mail* sostituisce la presentazione e/o il deposito in cancelleria; il difensore invierà l'istanza via PEC, seguita dal deposito dell'originale dell'atto
La richiesta di copie atti, sia con l'attestazione di conformità all'originale, sia "uso studio", dovrà essere presentata tramite posta elettronica agli stessi indirizzi; conseguentemente, il pagamento del contributo unificato *ex art. 14 D.P.R. n. 115/2002* e l'anticipazione forfettaria *ex art. 30 D.P.R. cit.*, connessi al deposito di detti atti e documenti, sono assolti mediante sistemi telematici di pagamento anche su piattaforma tecnologica prevista dall'art. 5, comma 2 d. Lgs. 7.3.2005 n. 82.
Sino al 30 giugno 2020 la partecipazione alle udienze delle persone detenute o internate è assicurata, **nel caso in cui ne facciano richiesta**, laddove possibile, mediante collegamento *Skype for business* o *Teams* secondo quanto disposto dal D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia con la nota in premessa indicata.
L'eventuale richiesta di collegamento a distanza dovrà pervenire all'Ufficio di Sorveglianza agli indirizzi sopra indicati entro le ore 10,00 del giorno antecedente l'udienza.

I COLLOQUI periodici dei magistrati di sorveglianza e le rogatorie con le persone detenute nel distretto si svolgono mediante collegamento *Skype for business* o *Teams*.

PERMESSI PREMIO: si stabilisce quanto segue:

- a) Il magistrato di sorveglianza, in applicazione dell'art. 2, comma 9 decreto-legge 8 marzo 2020 n.11 (abrogato e trasfuso nell'art. 83, comma 17 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18), deve acquisire di volta in volta informazioni medico-sanitarie dal medico dello stesso Istituto e – ove si chiedi la fruizione di permesso premio in località posta fuori dalla Regione Puglia – dall'ASL nel cui territorio ricade detta località; all'esito di dette informazioni il magistrato di sorveglianza valuta e decide l'istanza di primo permesso premio ovvero di permesso premio successivo ad altri già concessi.
- b) E' inserito nel provvedimento concessivo del permesso premio l'obbligo per i detenuti di sottoporsi – al rientro in Istituto dal permesso premio entro il 31 maggio 2020 – a misurazione della temperatura corporea la quale, qualora superi il tetto di legge, comporta il suo avvio alla profilassi prevista anche in materia di accertamento e cura del COVID-19.
- c) Al fine di contemperare le esigenze trattamentali del detenuto con quelle concernenti la salute sua e delle persone con cui può avere contatti, il magistrato di sorveglianza predilige - nel caso in cui sussistano i presupposti per concedere il permesso premio – la fruizione del beneficio sino al 31 maggio 2020 in regime di detenzione domiciliare, precisandosi comunque che la persona beneficiaria deve tenere sempre con sé, durante gli spostamenti ed i viaggi, non soltanto il provvedimento concessivo del permesso premio, ma anche l'apposita autocertificazione prevista dalla normativa in materia anti COVID-19.

- 4) **SEMILIBERTA'/LICENZE E BENEFICIARI DELLE MISURE EX ARTT. 21, 21-bis e 21-ter O.P.**

- a) Il magistrato di sorveglianza, in applicazione dell'art. 2, comma 9 decreto-legge 8 marzo 2020 n.11 (abrogato e trasfuso nell'art. 83, comma 17 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18), deve acquisire di volta in volta informazioni medico-sanitarie dal medico dello stesso Istituto e – ove si chieda la fruizione della semilibertà/licenza in località posta fuori dalla Regione Puglia – dall'ASL nel cui territorio ricade detta località; all'esito di dette informazioni il magistrato di sorveglianza adotta le sue determinazioni, precisandosi comunque al riguardo che la persona beneficiaria deve tenere sempre con sé, durante gli spostamenti ed i viaggi, non soltanto il provvedimento concessivo della semilibertà/licenza, ma anche l'apposita autocertificazione prevista dalla normativa in materia anti COVID-19.
- b) Va inserito nel programma trattamentale l'obbligo per le persone ammesse a fruire dei benefici in parola di sottoporsi -al rientro in Istituto entro il 31 maggio 2020 – a misurazione della temperatura corporea la quale, qualora superi il tetto di legge, comporta il suo avvio alla profilassi prevista anche in materia di accertamento e cura del COVID-19.
- c) Il magistrato di sorveglianza valuta le eventuali proposte di modifica del programma trattamentale in corso – inoltrate dalla Direzione degli Istituti Penitenziari di competenza – che tengano conto della possibilità/obbligo per il detenuto di rimanere presso il suo domicilio nelle ore notturne, le quali saranno considerate sino al 30 giugno 2020 come fruizione di licenze orarie frazionate; al riguardo si precisa comunque che la persona beneficiaria deve tenere sempre con sé, durante gli spostamenti ed i viaggi, non soltanto il provvedimento concessivo della semilibertà/licenza, ma anche l'apposita autocertificazione prevista dalla normativa in materia anti COVID-19.
- 5) AUTORIZZAZIONI AI CONDANNATI IN MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE O MISURE DI SICUREZZA NON DETENTIVE: sino al 30 giugno 2020 si dispone la sospensione delle autorizzazioni delle attività elencate nel D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e nei DPCM 9, 11 e 22 marzo 2020 nei confronti di condannati in misura alternativa o sottoposti a misura di sicurezza non detentiva, ovunque siano domiciliati (anche C.R.A.P., Comunità terapeutiche, Comunità Alloggio e così via), salvo i casi di urgenti ed indifferibili esigenze sanitarie, terapeutiche e lavorative.
- Tutti i procedimenti monocratici, la cui trattazione è fissata nelle udienze calendarizzate tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, sono rinviati *ex officio* a data successiva al 30 giugno 2020, tranne i seguenti procedimenti aventi ad oggetto:

- a) procedimenti *de plano* senza contraddittorio;
b) procedimenti in materia di misure di sicurezza detentive;
c) proposte di aggravamento di misure di sicurezza;

Saranno altresì trattati, purché il difensore e/o la persona detenuta **chiedano espressamente che si proceda**, ove possibile tramite Skype o Teams, i seguenti ulteriori procedimenti:

- d) quelli in materia di misure di sicurezza diversi dai precedenti;
e) procedimenti di riesame pericolosità sociale in prossimità della scadenza di misura di sicurezza in corso;
f) quelli concernenti persone detenute, in detenzione domiciliare o agli AA.DD. *ex art. 656 comma 10 c.p.p.*, in affidamento in prova sia ordinario che terapeutico;

Sono revocati tutti i precedenti ordini di traduzione dei detenuti.

6) Sino al 30 giugno 2020 l'accesso alle Cancellerie dell'Ufficio di Sorveglianza è consentito nel modo seguente:

Per i colloqui con i magistrati: è consentito l'accesso agli avvocati, muniti di mandato difensivo, solo previo appuntamento telefonico.

Detti appuntamenti saranno fissati solo se assolutamente necessari, urgenti e relativi a circostanze non rappresentabili per iscritto.

l'accesso alle cancellerie: dalle ore 9:15 alle ore 10:15 sarà consentito solo ai difensori, muniti di mandato difensivo, solo nei casi di reale necessità ed urgenza, nonché per il deposito di atti non inoltrabili con mezzo telematico.

L'accesso avverrà consentendo l'ingresso ad una persona per volta, munita di mascherina di protezione e guanti e nel il rispetto della distanza di almeno due metri con il personale giudiziario e amministrativo, trattenendosi gli altri in attesa nel cortile esterno.

Nella giornata del sabato, l'accesso alle cancellerie – sempre dalle ore 9:15 alle ore 10:15 – sarà limitato alle istanze indifferibili ed urgenti relative ai ristretti in carcere, che pervengono entro le ore 10:00 e che non siano procrastinabili al lunedì successivo, senza previsione di accesso al pubblico.

Sino al 30 giugno 2020 in linea di massima e salvo particolari urgenze ed esigenze (ad es.: quelle concernenti la parte e/o il difensore donna in stato di gravidanza o in allattamento o in disabilità), nelle udienze monocratiche vengono trattati prima i procedimenti concernenti persone detenute e poi tutti gli altri procedimenti. Sino al 30 giugno 2020 tutte le udienze monocratiche sono celebrate a porte chiuse, anche se venga chiesta l'udienza pubblica. In ogni caso tra tutte le persone presenti all'udienza e nelle aree di attesa va rispettata la distanza di almeno due metri.

8) L'ufficio è già dotato di dispositivi di protezione (mascherine e guanti protettivi monouso), di cui è obbligatorio l'uso in ufficio nonché di disinfettanti e saponi.

9) Sino al 30 giugno 2020 in prossimità della porta d'ingresso in ogni stanza del plesso, in cui il personale amministrativo ha la propria postazione di lavoro e svolge le attività d'ufficio, devono essere collocate una o più sedie e/o tavolino su cui vanno inderogabilmente poggiati i fascicoli e i documenti, che sono portati da una stanza all'altra per la lavorazione, in modo tale da impedire ai magistrati, al personale e all'utenza di entrare nella stanza stessa e di avere contatti con le persone ivi presenti.

Si intendono revocati i precedenti decreti con quest'ultimo incompatibili.

Il presente provvedimento organizzativo è trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Bari che provvederà a trasmetterlo al C.S.M. (settima-emergenzacovid@cosmag.it) e a tutti gli indirizzi di seguito elencati:

- a) al Sig. Presidente della Corte d'Appello;
- b) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
- c) ai Magistrati togati ed esperti;
- d) al Sig. Provveditore Interregionale dell'Amm.ne Pen.ria;
- e) al Sig. Direttore Interregionale dell'Esecuzione Penale Esterna;
- f) al Personale amministrativo;
- g) ai Sigg. Prefetti di Bari, Barletta e Foggia;
- h) al Presidente della Regione Puglia;
- i) ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, Bari, Trani.

Foggia, 6.4.2020

Il Magistrato di Sorveglianza Dirigente
dott.ssa Jolanda Carrieri